

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Plovdiski Raïonen Sad (Bulgaria) il 6 luglio 2009 — Vassil Ivanov Georgiev/Tehnicheski universitet Sofia, filial Plovdiv

(Causa C-268/09)

(2009/C 220/53)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Plovdiski Raïonen Sed

Parti

Ricorrente: Vassil Ivanov Georgiev

Convenuta: Tehnicheski universitet Sofia, filial Plovdiv

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE ⁽¹⁾, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ostino all'applicazione di una legge nazionale che non consente la conclusione di contratti di lavoro a tempo indeterminato con professori che hanno compiuto i 65 anni di età. Se, in tale contesto e più concretamente tenendo conto dell'art. 6, n. 1, della direttiva, le misure menzionate all'art. 7, n. 1, sesto comma, della legge sulla tutela contro le discriminazioni, le quali introducono limiti di età per l'occupazione di un concreto posto di lavoro, siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da una finalità legittima nonché proporzionate, tenuto presente che la direttiva è stata pienamente trasposta nel diritto bulgaro.
- 2) Se le disposizioni della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ostino all'applicazione di una legge nazionale in forza della quale i professori che hanno compiuto i 68 anni di età vengono pensionati obbligatoriamente. Se, sulla scorta dei fatti e delle circostanze che caratterizzano la presente causa e nel caso dell'accertamento di un conflitto fra le disposizioni della direttiva e il diritto nazionale pertinente che ha recepito la direttiva, sia possibile che l'interpretazione delle disposizioni del diritto comunitario comporti la disapplicazione del diritto nazionale.
- 3) Se la normativa nazionale ponga il raggiungimento di una determinata età come unica condizione perché sia posto termine a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e perché tale rapporto possa continuare quale rapporto di lavoro a tempo determinato tra lo stesso lavoratore, lo stesso datore di lavoro, per lo stesso posto. Quale sia il limite oltre il quale non è più possibile la continuazione del rapporto di lavoro tra le parti, nel caso in cui, dopo che il contratto di lavoro a tempo indeterminato sia stato trasformato in un contratto a tempo determinato, la normativa nazionale pone un limite massimo alla continuazione del rapporto e un numero massimo di proroghe del

rapporto di lavoro a tempo determinato con il medesimo lavoratore.

⁽¹⁾ GU L 303 del 2 dicembre 2000, pag. 16.

Ricorso proposto il 15 luglio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-269/09)

(2009/C 220/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal e F. Jimeno Fernández, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

- Dichiarare che adottando e conservando, all'art. 14 della legge 28 novembre 2006, n. 35, sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e recante modifica parziale delle leggi sulle imposte sulle società, sul reddito dei non residenti e sul patrimonio (Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el Patrimonio), una disposizione per cui sui contribuenti che spostano la propria residenza all'estero grava l'obbligo di includere qualsivoglia reddito non imputato alla base imponibile dell'ultimo anno fiscale nel quale siano stati considerati contribuenti residenti, il Regno di Spagna, è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza degli artt. 19, 38 e 43 CE e degli artt. 28 e 31 dell'Accordo SEE;
- condannare Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Conformemente all'art. 14 della legge spagnola sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e recante modifica parziale delle leggi sulle imposte sulle società, sul reddito dei non residenti e sul patrimonio, i redditi sono soggetti al prelievo fiscale per l'anno solare nel quale siano stati percepiti. Tuttavia, il n. 2 dell'articolo in questione contiene disposizioni speciali che consentono di imputare taluni tipi di redditi a vari periodi d'imposta. Ciò nondimeno, nei casi in cui il contribuente sposti la sua residenza all'estero, il n. 3 del medesimo articolo dispone che i redditi non ancora imputati siano da includersi nella base imponibile dell'ultimo anno fiscale nel quale detto contribuente sia stato considerato residente.
2. La Commissione considera che la legislazione spagnola renda possibile un trattamento discriminatorio nei casi in cui una persona fisica sposti la sua residenza al di fuori della Spagna e che la normativa spagnola dovrebbe applicare la medesima norma indipendentemente dalla circostanza che la persona fisica mantenga o meno la propria residenza nel territorio spagnolo.